

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la casa e la famiglia per i rischi di incendio e danni alla proprietà, furto, danni a terzi, tutela legale, assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e danni alla proprietà:** i danni al fabbricato e/o al contenuto delle abitazioni causati da incendio e altri eventi coperti.
- ✓ **Furto:** i danni al contenuto delle abitazioni causati da furto e rapina.
- ✓ **Danni a terzi:** i danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato o dai suoi familiari per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali.
- ✓ **Tutela legale:** l'assistenza stragiudiziale e giudiziale all'assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia, con possibilità di personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze, scegliendo tra Forma A – Tutela abitazione dell'assicurato, Forma B – Tutela vita privata e lavoro subordinato, Forma C – Circolazione stradale, garanzia natanti e imbarcazioni.
La Compagnia offre inoltre all'assicurato un servizio di consulenza legale telefonica.
- ✓ **Assistenza:** assistenza 24 ore su 24 presso l'abitazione dell'assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia, con possibilità di personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze, scegliendo tra la Forma assistenza casa e la Forma assistenza casa plus.

Le garanzie sopra elencate possono essere acquistate sulla base delle seguenti combinazioni:

- Danni a terzi da sola, oppure Danni a terzi + Assistenza oppure Danni a terzi + una delle combinazioni sottostanti:
- Incendio e Danni alla proprietà + Assistenza
- Furto + Assistenza
- Incendio e Danni alla proprietà + Furto + Assistenza

La garanzia Tutela legale può essere abbinata a tutte le combinazioni che precedono.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le abitazioni che non siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**
- ✗ **Le abitazioni in corso di costruzione.**
- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Incendio e danni alla proprietà":**
 - le abitazioni con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste dal contratto;
 - il terreno su cui è ubicata l'abitazione.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia Danni a terzi:**
 - i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
 - i danni causati a soggetti non considerati terzi in base alla polizza, quali ad esempio l'assicurato o i suoi familiari.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia Tutela legale:**
 - i procedimenti penali per delitto doloso e i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
 - i casi di patteggiamento;
 - i soggetti diversi dall'assicurato e dai suoi familiari.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia Assistenza: i soggetti diversi dall'assicurato e dai suoi familiari.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia Incendio e danni alla proprietà:

- ! **danni causati con dolo dell'assicurato e/o del contraente, nonché di terzi;**
- ! **danni conseguenti a Inondazioni e alluvioni, allagamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;**
- ! **danni causati da uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria;**
- ! **danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di danneggiamento volontario o di sabotaggio, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione;**
- ! **danni causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;**
- ! **danni a cose mobili all'aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere.**

Con riferimento alla garanzia Furto:

- ! danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le aperture verso l'esterno dei locali dell'abitazione contenente le cose assicurate, poste in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da altri ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), non siano protetti da mezzi di chiusura;
- ! danni alle cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- ! danni conseguenti e verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi/implosioni, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, inondazioni e alluvioni, allagamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato furto;
- ! danni alle cose assicurate poste nei locali adibiti a dimora abituale, a decorrere dalle h 24 del sessantesimo giorno di disabitazione continuativa. Relativamente ai gioielli e preziosi, valori, l'interruzione dell'assicurazione per disabitazione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno.

Con riferimento alla garanzia Danni a terzi:

- ! danni cagionati nell'esercizio di qualsiasi attività professionale o connessi con affari, locazioni o noleggi;
- ! danni alle cose ed agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi gli immobili in locazione;
- ! danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- ! danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati;
- ! danni di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nei fabbricati assicurati;
- ! danni derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti;
- ! danni derivanti dalla proprietà, detenzione, conduzione e uso di animali, ad eccezione degli animali domestici;
- ! danni derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo;
- ! danni derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore e di unità per la navigazione di qualsiasi tipo.

Con riferimento alla garanzia Tutela legale:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in polizza;
- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- ! Diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni con eccezione di quanto previsto per gli atti di volontaria giurisdizione;
- ! vertenze e procedimenti quando l'assicurato svolga l'attività di medico dipendente o operatore sanitario, qualora non sia stata indicato in polizza il suo nominativo e corrisposto il relativo premio;
- ! controversie relative a beni immobili non direttamente utilizzati dall'assicurato e goduti o condotti da terzi a qualsiasi titolo.

Con riferimento alla garanzia Assistenza:

- ! guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ! dolo o colpa grave dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ! abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- ! infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino;
- ! con sci o idroski, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale
- ! le prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Incendio e danni alla proprietà e Furto:** la copertura vale per le abitazioni ubicate ed i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **Danni a terzi:** la copertura vale per i danni avvenuti in tutto il mondo. Limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà di abitazioni, la copertura vale per le abitazioni assicurate, purché ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
- ✓ **Tutela legale:** la copertura vale in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; negli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nell'ipotesi di diritto al risarcimento relativo alla garanzia "Circolazione stradale"; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- ✓ **Assistenza:** la copertura vale per le abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione della polizza il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, verificando con attenzione l'esattezza delle dichiarazioni rese. Nel corso della polizza il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche relativamente alle informazioni rese in precedenza (ad esempio il cambio di destinazione d'uso del fabbricato). **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o volontariamente omesse, o la mancata comunicazione delle variazioni alle informazioni rese in precedenza, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.**
- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Compagnia o all'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali senza alcun onere aggiuntivo.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Se il contratto di assicurazione ha una durata inferiore all'anno solare, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, può avere durata annuale, infrannuale o poliennale e finisce alla data indicata in polizza.

Le polizze che hanno durata annuale e poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta; quelle con durata infrannuale sono stipulate senza tacito rinnovo e cessano automaticamente alla loro scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata entro sessanta giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui la Compagnia abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di trenta giorni prima della scadenza della polizza.